

COVID-19

#IORESTOACASA

DECRETO CURA ITALIA LE NOVITÀ PER LE IMPRESE

IN GENERALE

IL DECRETO PREVEDE PER TUTTI IL **RINVIO AL 20 MARZO** DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL **16 MARZO** E DISPONE LA **SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**, DIVERSI DAI VERSAMENTI E DELL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE E DELLE TRATTENUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, **CHE SCADONO NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 MARZO E IL 31 MAGGIO** (COMPRESA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNALE IVA, PREVISTA PER IL 30 APRILE 2020).

COVID-19

#IORESTOACASA

IN GENERALE

PER ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE, PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, È PREVISTA **LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO E DEI VERSAMENTI PER RITENUTE FISCALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, IN SCADENZA FINO AL 30 APRILE.**

IN GENERALE

LA STESSA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (IVA IN SCADENZA A MARZO, RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E PER CONTRIBUTI) OPERA ANCHE PER **GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO REALIZZATI NEL PRECEDENTE PERIODO DI IMPOSTA** (2019), MA LIMITATAMENTE AI VERSAMENTI IN SCADENZA TRA L'8 MARZO E IL 31 MARZO.

COVID-19

#IORESTOACASA

IN GENERALE

PER I COMPENSI PROFESSIONALI E LE PROVVIGIONI PAGATE TRA L'8 MARZO E IL 31 MARZO, **È PREVISTA PER I LAVORATORI AUTONOMI, AGENTI E PROCACCIATORI D'AFFARI LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE AL SOSTITUTO DI IMPOSTA CHE PROVVEDE AL PAGAMENTO LA NON APPLICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO, PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 25 E 25-BIS DEL DPR 600/73.**

COVID-19

#IORESTOACASA

PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.03 E SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

PER TUTTI I CONTRIBUENTI, I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI QUELLI FISCALI E QUELLI RELATIVI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED AI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, **IN SCADENZA IL 16 MARZO 2020 SONO PROROGATI AL 20 MARZO 2020.**

COVID-19

#IORESTOACASA

PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.03 E SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

PER I SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO SONO INOLTRE SOSPESI GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, CHE SCADONO NEL PERIODO COMPRESO **TRA L'8 MARZO 2020 E IL 31 MAGGIO 2020.**

PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.03 E SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

LA SOSPENSIONE **NON OPERA** IN RELAZIONE:

- **AI VERSAMENTI FISCALI;**
- **ALL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE E ALLE TRATTENUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE.**

GLI ADEMPIMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI.

COVID-19

#IORESTOACASA

PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.03 E SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

RESTA FERMA LA PREVISIONE DELL'ART. 1 DEL DL N. 9/2020, SECONDO CUI IL TERMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE **VIENE DIFFERITO DAL 15 APRILE 2020 AL 5 MAGGIO 2020.**

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

PER ALCUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE, CONSIDERATE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, **IL DECRETO HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE FINO AL 30 APRILE 2020, DEI TERMINI RELATIVI:**

- **AI VERSAMENTI DELLE RITENUTE** SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI;
- **AI VERSAMENTI IVA IN SCADENZA** NEL MESE DI MARZO 2020;
- **AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI** DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

LA SOSPENSIONE, OLTRE CHE PER LE IMPRESE TURISTICO-RECETTIVE, LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E I TOUR OPERATOR, DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO N. 9/2020, OPERA NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI CONTRIBUENTI:

- FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE, NONCHÉ SOGGETTI CHE GESTISCONO STADI, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, CLUB E STRUTTURE PER DANZA, FITNESS E CULTURISMO, CENTRI SPORTIVI, PISCINE E CENTRI NATATORI;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

- SOGGETTI CHE GESTISCONO TEATRI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI BIGLIETTERIA E LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE, NONCHÉ DISCOTECHES, SALE DA BALLO, NIGHT-CLUB, SALE GIOCO E BILIARDI;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO RICEVITORIE DEL LOTTO, LOTTERIE, SCOMMESSE, IVI COMPRESA LA GESTIONE DI MACCHINE E APPARECCHI CORRELATI;
- SOGGETTI CHE ORGANIZZANO CORSI, FIERE ED EVENTI, IVI COMPRESI QUELLI DI CARATTERE ARTISTICO, CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO E RELIGIOSO;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

- SOGGETTI CHE GESTISCONO ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, GELATERIE, PASTICCERIE, BAR E PUB;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI, LUOGHI E MONUMENTI STORICI, NONCHÉ ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI E RISERVE NATURALI;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO ASILI NIDO E SERVIZI DI ASSISTENZA DIURNA PER MINORI DISABILI, SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DIDATTICI DI PRIMO E SECONDO GRADO, SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SCUOLE DI VELA, DI NAVIGAZIONE, DI VOLO, CHE RILASCIANO BREVETTI O PATENTI COMMERCIALI, SCUOLE DI GUIDA PROFESSIONALE PER AUTISTI;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

- SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI;
- AZIENDE TERMALI PREVISTE DALLA LEGGE N. 323/2000 E CENTRI PER IL BENESSERE FISICO;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO PARCHI DIVERTIMENTO O PARCHI TEMATICI;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO STAZIONI DI AUTOBUS, FERROVIARIE, METROPOLITANE, MARITTIME O AEROPORTUALI;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

- SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO MERCI E TRASPORTO PASSEGGERI TERRESTRE, AEREO, MARITTIMO FLUVIALE, LACUALE E LAGUNARE, IVI COMPRESA LA GESTIONE DI FUNICOLARI, FUNIVIE, CABINOVIE, SEGGIOVIE E SKI-LIFT;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI DI NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO, FLUVIALE, LACUALE E LAGUNARE;
- SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE OVVERO DI STRUTTURE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

- SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI GUIDA E ASSISTENZA TURISTICA.
- ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, DEL DLGS. N. 460/1997 ISCRITTE NEGLI APPOSITI REGISTRI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CUI ALLA LEGGE N. 266/1991, E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI REGISTRI NAZIONALE, REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI, CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 383/2000, CHE ESERCITANO, IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE, UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 5, COMMA 1 DEL DLGS. N. 117/2017.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 MAGGIO 2020** (1° GIUGNO 2020, DATO CHE IL 31 MAGGIO CADE DI DOMENICA) O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2020. NON SI FA LUOGO AL RIMBORSO DI QUANTO GIÀ VERSATO.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA

PER LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE, PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE, LA SOSPENSIONE SI APPLICA FINO AL 31 MAGGIO 2020 E I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI GIUGNO 2020.

COVID-19

#IORESTOACASA

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO

PER I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO DI IMPOSTA 2019, SONO SOSPESI I VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE CHE SCADONO NEL PERIODO COMPRESO TRA **L'8 MARZO 2020 E IL 31 MARZO 2020**.

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO

PARLIAMO DI:

- **RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO** DIPENDENTE E ASSIMILATI E ALLE TRATTENUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, CHE OPERANO IN QUALITÀ DI SOSTITUTI D'IMPOSTA;
- **IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO;**
- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI,** E AI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

COVID-19

#IORESTOACASA

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA, SI APPLICA, A PRESCINDERE DAL VOLUME DEI RICAVI O COMPENSI PERCEPITI, AI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI **BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA**.

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 MAGGIO 2020** (1° GIUGNO 2020, DATO CHE IL 31 MAGGIO CADE DI DOMENICA) O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2020. ANCHE IN TAL CASO, NON SI FA LUOGO AL RIMBORSO DI QUANTO GIÀ VERSATO.

COVID-19

#IORESTOACASA

SOGGETTI STABILITI NEI COMUNI DELLA C.D. “ZONA ROSSA”

PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEGLI UNDICI COMUNI DALLA C.D. “ZONA ROSSA”², RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL 24 FEBBRAIO 2020

SOGGETTI STABILITI NEI COMUNI DELLA C.D. “ZONA ROSSA”

E QUINDI:

- SONO SOSPESI I VERSAMENTI E GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, INCLUSI QUELLI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE, NONCHÉ AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI SCADENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 FEBBRAIO 2020 E IL 31 MARZO 2020;
- I SOSTITUTI D'IMPOSTA NON SONO TENUTI AD OPERARE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI.

SOGGETTI STABILITI NEI COMUNI DELLA C.D. “ZONA ROSSA”

PER TALI SOGGETTI, I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 MAGGIO 2020** (1° GIUGNO 2020, DATO CHE IL 31 MAGGIO CADE DI DOMENICA) O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2020.

LAVORATORI AUTONOMI E AGENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

PER I SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO CON RICAVI O COMPENSI **NON SUPERIORI A 400.000 EURO** NEL PERIODO DI IMPOSTA 2019, LE SOMME PERCEPITE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E IL 31 MARZO 2020 NON SONO ASSOGGETTATE ALLE RITENUTE D'ACCONTO, PREVISTE DAGLI ARTICOLI 25 E 25-BIS DEL DPR 600/73, DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, A CONDIZIONE CHE NEL MESE PRECEDENTE NON ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO.

COVID-19

#IORESTOACASA

LAVORATORI AUTONOMI E AGENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

PER AVVALERSI DEL BENEFICIO, I CONTRIBUENTI DEVONO RILASCIARE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA UN'APPOSITA DICHIARAZIONE E DEVONO PROVVEDERE A VERSARE L'AMMONTARE DELLE RITENUTE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 MAGGIO 2020** O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2020, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI.

RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI

I CONTRIBUENTI CHE NON INTENDONO AVVALERSI DELLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI, POSSONO CHIEDERE CHE DEL PAGAMENTO EFFETTUATO SIA DATA COMUNICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

COVID-19

#IORESTOACASA

**IL DECRETO N. 18/2020 PREVEDE LIMITI ALLA
REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI, LA
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DI MUTUI E
LEASING E IL POTENZIAMENTO DEL FONDO DI
GARANZIA.**

MORATORIA EX LEGE: LIMITI ALLA REVOCA DI AFFIDAMENTI E SOSPENSIONI MUTUI (ART. 56 - D.L. 17/3 2020, N. 18)

ALLE PMI, CON ESPOSIZIONI DEBITORIE "IN BONIS" AL 17 MARZO 2020 E CON SEDE IN ITALIA, CHE COMUNICANO A BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI CON UN AUTOCERTIFICAZIONI(3) IN CUI DICHIARANO DI "AVER SUBITO IN VIA TEMPORANEA CARENZE DI LIQUIDITÀ QUALE CONSEGUENZA DIRETTA DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19":

1. **NON POSSONO ESSERE REVOCATI DAL 29 FEBBRAIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020**, NEANCHE PER LA PARTE NON ANCORA UTILIZZATA, LE APERTURE DI CREDITO A REVOCA E I PRESTITI ACCORDATI A FRONTE DI ANTICIPI SU CREDITI (ES. LINEE DI CASSA, ANTICIPO FATTURE/RI.BA/EXPORT/CONTRATTI, LINEE DI FACTORING);
2. **SONO PROROGATI FINO AL 30 SETTEMBRE 2020** E ALLE MEDESIME CONDIZIONI (UNITAMENTE AI RISPETTIVI ELEMENTI ACCESSORI E SENZA ALCUNA FORMALITÀ) I PRESTITI NON RATEALI (ES. FINIMPORT, FINANZIAMENTI BULLET);
3. **VIENE SOSPESO FINO AL 30 SETTEMBRE 2020** IL PAGAMENTO DELLE RATE DI FINANZIAMENTI (ANCHE PERFEZIONATI TRAMITE IL RILASCIO DI CAMBIALI AGRARIE) E DEI CANONI DI LEASING. IL PIANO DI RIMBORSO DELLE RATE O DEI CANONI OGGETTO DI SOSPENSIONE VIENE DILAZIONATO, UNITAMENTE AGLI ELEMENTI ACCESSORI E SENZA ALCUNA FORMALITÀ, SECONDO MODALITÀ CHE ASSICURINO L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI PER ENTRAMBE LE PARTI; È FACOLTÀ DELLE IMPRESE RICHIEDERE DI SOSPENDERE SOLTANTO I RIMBORSI IN CONTO CAPITALE.

MORATORIA EX LEGE: LIMITI ALLA REVOCA DI AFFIDAMENTI E SOSPENSIONI MUTUI (ART. 56 - D.L. 17/3 2020, N. 18)

ANCHE SE I FINANZIAMENTI SONO EROGATI CON FONDI, IN TUTTO O IN PARTE, DI SOGGETTI TERZI, LE OPERAZIONI PRECEDENTI SONO REALIZZATE SENZA LORO PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE CON ALLUNGAMENTO AUTOMATICO DEL CONTRATTO DI PROVISTA IN RELAZIONE AL PROLUNGAMENTO DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO E ALLE CONDIZIONI ORIGINARIE. PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI È NECESSARIA UNA COMUNICAZIONE ALL'ENTE INCENTIVANTE CHE ENTRO 15 GIORNI PUÒ PROVVEDERE A FORNIRE LE EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLE MODALITÀ OPERATIVE.

SU RICHIESTA DEL FINANZIATORE, CHE DEVE INDICARE L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO, VIENE CONCESSA AUTOMATICAMENTE E GRATUITAMENTE DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI UNA GARANZIA(4) DEL 33%:

- **SUI MAGGIORI UTILIZZI DEGLI AFFIDAMENTI A REVOCA, CALCOLATI COME DIFFERENZA TRA GLI UTILIZZI AL 30 SETTEMBRE 2020 E QUELLI AL 18 MARZO 2020;**
- **SUI PRESTITI RATEALI ;**
- **SULLE SINGOLE RATE E CANONI SOSPESI .**

POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 49 - D.L. 17/3 2020, N. 18)

ALLE PMI CON SEDE IN ITALIA LA GARANZIA DEL FONDO, PER 9 MESI (DAL 17 MARZO 2020 AL 17 DICEMBRE 2020), È:

- **CONCESSA GRATUITAMENTE;**
- L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO È ELEVATO DA **2,5 A 5 MILIONI DI EURO;**
- **CON UNA PERCENTUALE DI COPERTURA PER LA GARANZIA DIRETTA DELL'80% E PER LA RIASSICURAZIONE DEL 90%** DELL'IMPORTO GARANTITO DA CONFIDI O ALTRI FONDI DI GARANZIA;
- PER CIASCUNA OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON PUÒ SUPERARE **1,5 MILIONI DI EURO;**
- **AD ESCLUSIONE DELLE STARTUP CON MENO DI 2 BILANCI**, LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL FONDO È DETERMINATA ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DEL MODULO ECONOMICO-FINANZIARIO (CALCOLABILE TRAMITE BANCOPASS, SCEGLIENDO ALLA RICHIESTA "SELEZIONARE CENTRALE RISCHI" L'OPZIONE "NESSUNA");
- **È SOSPESA LA COMMISSIONE PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE** (A CARICO DEI SOGGETTI FINANZIATORI RICHIEDENTI).

POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 49 - D.L. 17/3 2020, N. 18)

IN CASO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE O DELL'INTERA RATA DI FINANZIAMENTI GARANTITI DAL FONDO, LA GARANZIA È ESTESA AUTOMATICAMENTE. INOLTRE, POSSONO BENEFICIARE DELLA GARANZIA ANCHE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO, PURCHÉ IL NUOVO FINANZIAMENTO PREVEDA L'EROGAZIONE DI CREDITO AGGIUNTIVO DI ALMENO IL **10% DELL'IMPORTO DEL DEBITO RESIDUO**.

PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE NEI SETTORI TURISTICO – ALBERGHIERO E DELLE ATTIVITÀ IMMOBILIARI, CON DURATA MINIMA DI 10 ANNI E DI IMPORTO SUPERIORE A **500.000 EURO**, LA GARANZIA DEL FONDO PUÒ ESSERE CUMULATA CON ALTRE FORME DI GARANZIA ACQUISITE SUI FINANZIAMENTI. LE GARANZIE SU PORTAFOGLI DI MINIBOND, SONO CONCESSE A VALERE SULLA DOTAZIONE DISPONIBILE DEL FONDO, ASSICURANDO LA SUSSISTENZA, TEMPO PER TEMPO, DI UN AMMONTARE DI RISORSE LIBERE DEL FONDO, DESTINATE AL RILASCIO DI GARANZIE SU SINGOLE OPERAZIONI FINANZIARIE, PARI AD ALMENO L'85 PERCENTO DELLA DOTAZIONE DISPONIBILE DEL FONDO.

INOLTRE, PER FINANZIAMENTI EROGATI A FAVORE DI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI LA CUI ATTIVITÀ D'IMPRESA È STATA DANNEGGIATA DALL'EMERGENZA COVID-19 (DA DICHIARARE TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE) LA GARANZIA È CONCESSA AUTOMATICAMENTE, GRATUITAMENTE E CON COPERTURA **DELL'80% PER LA GARANZIA DIRETTA E DEL 90% IN RIASSICURAZIONE PER FINANZIAMENTI FINO A 3.000 EURO E DI DURATA MASSIMA 18 MESI MENO UN GIORNO**.

ALTRE AGEVOLAZIONI IN CORSO DI ATTIVAZIONE

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE PRODUTTRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VENDUTI AI VALORI DI MERCATO CORRENTI AL 31 DICEMBRE 2019, FORNITI IN VIA PRIORITARIA AI MEDICI E AGLI OPERATORI SANITARI E SOCIOSANITARI. STANZIAMENTO PREVISTO: **50 MILIONI DI EURO. TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI: 5 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO (ART.5 - D.L. 17/3 2020, N. 18);**
- SUPPORTO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA LIQUIDITÀ NON SOLO DELLE PMI, MA ANCHE MID-CAP (IMPRESE CON UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 3 MILA UNITÀ), GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DATA ALLE BANCHE DI EROGARE PIÙ AGEVOLMENTE FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE CHE HANNO SOFFERTO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO A CAUSA DELLA CITATA EMERGENZA. CDP, POTRÀ SUPPORTARE LE BANCHE CHE EROGANO I PREDETTI FINANZIAMENTI TRAMITE SPECIFICI STRUMENTI QUALI PLAFOND DI PROVVISTA E/O GARANZIE DI PORTAFOGLIO, ANCHE DI PRIMA PERDITA, RISPETTO ALLE ESPOSIZIONI ASSUNTE DALLE BANCHE STESSE; MENTRE LO STATO, POTRÀ CONCEDERE "CONTROGARANZIE" FINO AD UN MASSIMO DELL'80% DELLE ESPOSIZIONI ASSUNTE DA CDP E A CONDIZIONI DI MERCATO, CON UN EVIDENTE EFFETTO MOLTIPLICATIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA (ART. 57 - D.L. 17/3 2020, N. 18). OPERATIVITÀ: IN ATTESA DI DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO;
- PER I FINANZIAMENTI CONCESSI DA SIMEST, PUÒ ESSERE RICHIESTA UNA SOSPENSIONE SINO A 12 MESI DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE E DEGLI INTERESSI DELLE RATE IN SCADENZA NEL CORSO DEL 2020, CON CONSEGUENTE TRASLAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO PER UN PERIODO CORRISPONDENTE (ART.58 - D.L. 17/3 2020, N. 18);
- **VIENE ISTITUITO CON UNA DOTAZIONE INIZIALE DI 150 MILIONI DI EURO** IL "FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA" CHE PREVEDE, TRA I VARI INTERVENTI, UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SINO AL 50% DELLE SPESE AMMISSIBILI PER SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE IN PAESI FUORI DALL'UE (ART.72, COMMA 1 PUNTO D - D.L. 17/3 2020, N. 18).